

DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2013
333/2013/R/EFR

DETERMINAZIONE DEI CREDITI SPETTANTI, PER L'ANNO 2012, AI GESTORI DEGLI IMPIANTI O PARTI DI IMPIANTO RICONOSCIUTI COME "NUOVI ENTRANTI" FINO AL 2011 CHE NON HANNO RICEVUTO QUOTE DI EMISSIONE DI CO₂ A TITOLO GRATUITO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 luglio 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, come modificato in sede di conversione in legge (di seguito: decreto-legge 72/10);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 216/06);
- il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30/13 (di seguito: decreto legislativo n. 30/13);
- il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO₂ per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
- la decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008 (di seguito: decisione di assegnazione);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2010, ARG/elt 117/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2010, ARG/elt 194/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 194/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/elt 38/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 38/11);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/elt 111/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 111/11);

- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 143/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/11);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2012, 139/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 139/2012/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 563/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 563/2012/R/efr);
- la deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito: Comitato) 28 luglio 2010, n. 16/2010 (di seguito: deliberazione del Comitato 16/10);
- la deliberazione del Comitato 21 settembre 2010, n. 22/2010 (di seguito: deliberazione del Comitato 22/10);
- la deliberazione del Comitato 28 ottobre 2010, n. 25/2010 (di seguito: deliberazione del Comitato 25/10);
- la deliberazione del Comitato 27 giugno 2011, n. 23/2011 (di seguito: deliberazione del Comitato 23/11);
- la deliberazione del Comitato 13 aprile 2012, n. 8/2012 (di seguito: deliberazione del Comitato 8/12);
- la deliberazione del Comitato 30 novembre 2012, n. 28/2012 (di seguito: deliberazione del Comitato n. 28/12);
- la deliberazione del Comitato 28 dicembre 2012, n. 48/2012 (di seguito: deliberazione del Comitato 48/12);
- la deliberazione del Comitato 25 marzo 2013, n. 6/2013 (di seguito: deliberazione del Comitato 6/13);
- la deliberazione del Comitato 25 marzo 2013, n. 7/2013, come rettificata dalla deliberazione del Comitato 30 maggio 2013, n. 11/2013 (di seguito: deliberazione del Comitato 7/13);
- la deliberazione del Comitato 9 aprile 2013, n. 9/2013, come rettificata dalla deliberazione del Comitato 30 maggio 2013, n. 12/2013 (di seguito: deliberazione del Comitato 9/13);
- la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 16 settembre 2010 (di seguito: lettera del 16 settembre 2010);
- la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 11 ottobre 2010 (di seguito: lettera del 11 ottobre 2010);
- la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 8 novembre 2010 (di seguito: lettera del 8 novembre 2010);
- la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 28 luglio 2011 (di seguito: lettera del 28 luglio 2011);
- la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 30 marzo 2012 (di seguito: lettera del 30 marzo 2012);
- la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 10 dicembre 2012 (di seguito: lettera del 10 dicembre 2012);
- la lettera trasmessa dalla Direzione Mercati dell'Autorità al Comitato in data 11 luglio 2013 (di seguito: lettera dell'11 luglio 2013);
- la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 24 luglio 2013 (di seguito: lettera del 24 luglio 2013).

CONSIDERATO CHE:

- fino al secondo periodo di assegnazione compreso:
 - sono stati resi disponibili, tramite un Piano Nazionale d’Assegnazione, permessi di emissione a titolo gratuito (cd. quote assegnate);
 - nel caso in cui il numero delle quote assegnate ad un produttore fosse risultato, al termine del periodo di assegnazione, maggiore del numero di quote dallo stesso rese, il produttore poteva valorizzare a proprio beneficio le quote eccedentarie in suo possesso; invece nel caso in cui il numero delle quote assegnate fosse risultato, al termine del periodo di assegnazione, minore del numero di quote rese, il produttore avrebbe dovuto approvvigionarsi sul mercato delle quote di emissione in difetto, dovendo quindi sostenere costi aggiuntivi conseguenti all’applicazione della direttiva 2003/87/CE;
 - ai fini dell’approvvigionamento delle quote di emissione eventualmente necessarie per colmare il deficit si poteva fare ricorso alle contrattazioni EUA (*European Union Allowance*) spot, come risultanti in una o in più sedi organizzate europee di negoziazione dei titoli di emissione, o ai titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) derivanti da progetti internazionali (*Clean Development Mechanism* e *Joint Implementation*). In particolare, durante il secondo periodo di assegnazione, compreso tra il 2008 e il 2012, i produttori titolari di impianti termoelettrici, al fine del rispetto dell’obbligo annuale di restituzione delle quote di CO₂, potevano utilizzare complessivamente i titoli CER ed ERU in numero pari, al massimo, al 19,3% delle quote loro assegnate a titolo gratuito;
- l’articolo 2, del decreto-legge 72/10 ha definito misure urgenti in materia di emissioni di CO₂ per le installazioni sottoposte alla direttiva n. 2003/87/CE che non hanno ricevuto quote di emissione di CO₂ a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti; l’articolo 2, del decreto-legge 72/10 ha, tra l’altro, previsto:
 - al comma 1, che “*per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO₂ spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas*”;
 - al comma 2 che “*l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all’andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei*”;
 - al comma 3, che “*i crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all’asta delle quote di CO₂ di cui all’articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,...*”;

- l'articolo 29, del decreto legislativo 30/13 prevede:
 - al comma 3, che *“Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall’Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs fino alla quantità stabilita con delibera del Comitato, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo”*;
 - al comma 4, che *“Ai fini della determinazione dei crediti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione (2008-2012), l’Autorità per l’energia elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione per i gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dalla decisione di assegnazione (2008-2012) ai fini dell’adempimento dell’obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012, alla luce della impossibilità dell’utilizzo degli stessi”*;
- l’articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, prevede che *“I nuovi entranti, tra cui quelli del periodo dal 2008 al 2012 che non hanno ricevuto né quote a titolo gratuito né un diritto a utilizzare CER ed ERU nel periodo dal 2008 al 2012, come pure i nuovi settori, hanno la facoltà di utilizzare crediti fino a una quantità corrispondente a una percentuale, non inferiore al 4,5%, delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020”*;
- in relazione ai gestori degli impianti che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione (2008-2012), i commi 3 e 4 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 30/13 prevedono interventi volti a compensare, per i gestori degli impianti in questione, l’impossibilità dell’utilizzo di titoli CER ed ERU nel periodo 2008-2012 per effetto della mancata assegnazione di quote a titolo gratuito; e che tali interventi appaiono tra loro sostitutivi, in tutto o in parte;
- con lettera dell’11 luglio 2013, la Direzione Mercati dell’Autorità ha richiesto al Comitato valutazioni in merito all’applicazione dell’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo n. 30/13, con particolare riferimento alla compatibilità di tale comma con il comma 3 del medesimo articolo.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 117/10 l’Autorità ha definito, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 72/10, i criteri per la determinazione dei crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote trasmesse alla medesima Autorità dal Comitato e con riferimento all’andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei;
- con la deliberazione ARG/elt 117/10, in particolare, l’Autorità ha previsto che i crediti spettanti, espressi in euro, siano pari, in ogni anno solare, al prodotto tra la quantità di quote di emissione spettanti agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del

decreto legislativo 216/06, trasmessa all’Autorità dal Comitato, e il valore del termine P_{EUA} ; e che, a tal fine:

- il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione P_{EUA} sia pari alla media, ponderata sulle quantità dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento appositamente individuati, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti;
- nel calcolo delle medie aritmetiche sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
- nell’anno solare in cui l’impianto entra in esercizio, ai fini del calcolo del termine P_{EUA} , si considerino solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nei mercati regolamentati e per i prodotti appositamente individuati nel periodo compreso tra la data rilevante ai fini della determinazione del termine P_{EUA} (come trasmessa dal Comitato all’Autorità) e il 31 dicembre;
- il punto 4 della deliberazione ARG/elt 143/11, con riferimento all’anno 2012, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento ai fini dell’applicazione della deliberazione ARG/elt 117/10:
 - a) EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - b) ECX – European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
 - c) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
 - d) Bluenext, contratto EUA spot;
- con le deliberazioni nn. 16/10, 22/10, 25/10, 23/11, 8/12, 28/12, il Comitato ha definito il numero di quote di emissione spettanti agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come nuovi entranti che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito;
- con le lettere del 16 settembre 2010, del 11 ottobre 2010, del 8 novembre 2010, del 28 luglio 2011 e del 10 dicembre 2012, il Comitato ha trasmesso all’Autorità l’elenco delle date rilevanti ai fini della determinazione del termine P_{EUA} ;
- con le deliberazioni ARG/elt 194/10, ARG/elt 38/11, ARG/elt 111/11, 139/2012/R/efr e 563/2012/R/efr, l’Autorità ha determinato i crediti spettanti, per gli anni fino al 2011, agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” con le deliberazioni del Comitato nn. 16/10, 22/10, 25/10, 23/11, 8/12 e 28/12, a partire dai dati trasmessi dal Comitato e applicando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10;
- con la deliberazione n. 9/13, il Comitato ha assegnato e rilasciato quote di CO₂ per l’anno 2012 ad una serie di gestori di impianti elencati nel medesimo provvedimento; e che, pertanto, per tali gestori, in relazione all’anno 2012, non trova più applicazione l’articolo 2 del decreto-legge 72/10;
- con la lettera del 24 luglio 2013, il Comitato ha aggiornato l’Autorità in merito alle chiusure e ai cambiamenti di titolarità nel frattempo intervenuti in relazione agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” con le deliberazioni del Comitato 16/10, 22/10, 25/10, 23/11, 8/12 e 28/12.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare i crediti spettanti per l’anno 2012 per gli impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” fino al 2011 con le deliberazioni del Comitato 16/10, 22/10, 25/10, 23/11, 8/12 e 28/12, a partire dai dati già trasmessi dal

medesimo Comitato, tenendo conto dell'effettiva assegnazione e rilascio di quote di emissione ai gestori di impianti elencati nella deliberazione del Comitato 9/13 e applicando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10;

- determinare, con separato provvedimento, i crediti spettanti, anche per gli anni precedenti al 2012, agli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi entranti” con le deliberazioni del Comitato 48/12, 6/13 e 7/13, tenendo conto dell'effettiva assegnazione e rilascio di quote di emissione ai gestori di impianti elencati nella deliberazione del Comitato 9/13 e applicando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10;
- applicare l'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 30/13 con un successivo provvedimento al fine di tenere conto delle relative valutazioni del Comitato (con particolare riferimento alla compatibilità di tale comma con il comma 3 del medesimo articolo), richieste con lettera 11 luglio 2013

DELIBERA

1. ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10;
2. i crediti spettanti per l'anno 2012, per gli impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” fino al 2011 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06, sono determinati in relazione ai gestori elencati nelle deliberazioni nn. 16/10, 23/11, 8/12 e 28/12 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, sulla base dei dati trasmessi dal medesimo Comitato e applicando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10. Tali crediti sono riportati nell'Allegato A;
3. il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;
4. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni